MISURE URGENTI PER LA GRADUALE RIPRESA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI NEL RISPETTO DELLE ESIGENZE DI CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID-19

# Art. 2-quater

## Misure concernenti le uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali

Versione in vigore dal 22 giugno 2021, non più in vigore dal 25 marzo 2022 · versione 1

### RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 |
| Estremi | Decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2021 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-per-la-graduale-ripresa-delle-attivita-economiche-e/art-2-quater-misure-concernenti-le-uscite-temporanee-degli-ospiti-dalle-strutture/versione/1

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it